

# Bilanci per le società incorporate o fuse/scisse e beneficiarie

## SCISSIONE

Alla data di effetto della scissione occorre redigere una o più situazioni patrimoniali che evidenzino l'esatta composizione dei rami aziendali da trasferire alle società beneficiarie effettuando le scritture di integrazione e rettifica necessarie allo scopo. Dopo aver rivelato l'esatta configurazione dei complessi aziendali oggetto di trasferimento, la scissa rileverà il trasferimento alle beneficiarie delle attività e passività. nel caso di scissione totale il trasferimento delle attività e passività alle beneficiarie coinciderà con la chiusura di tutti i conti poiché con l'indicata operazione la stessa cesserà la propria esistenza. E essa quindi dovrà procedere a dare alla redazione di un vero e proprio bilancio di chiusura. nel caso in cui invece non si tratti di scissione totale ma solo parziale, La società scissa continua rimanere in vita con la residua parte di patrimonio non trasferito E quindi provvederà a redigere la situazione patrimoniale solo del ramo scisso.

Dato che il progetto di scissione deve contenere l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie, occorrerà redigere degli inventari patrimoniali separati per ciascuna beneficiaria. dunque nel caso in cui l'oggetto di trasferimento sia un'azienda sarà necessario produrre una situazione patrimoniale che appare opportuno elaborare in conformità allo stato patrimoniale civilistico.

Inoltre come indicato dallo C4 e dall'articolo 2501 quater per ogni voce patrimoniale trasferita dovrebbe essere indicato Sia il valore contabile che quello corrente poiché anche nella scissione salvo in caso di scissione proporzionale a favore di beneficiaria di nuova costituzione sia negoziazioni di capitali economici con la conseguente necessità di pervenire alla determinazione di rapporti di cambio o di assegnazione. quindi è prassi che venga redatta anche una situazione patrimoniale a valori correnti anche se la sua redazione non è richiesta dalla norma.

## FUSIONE

I principali adempimenti contabili da effettuare in occasione di operazioni di fusioni sono per quanto riguarda le società incorporate o fuse la redazione del bilancio di chiusura. esso viene redatto con riferimento alla data di effetto reale dell'operazione e ha lo scopo di fungere da inventario di consegna dagli amministratori delle società estinte a quelli della società risultante e di predisporre la situazione di partenza della società risultante dall'operazione. I criteri che devono presiedere alla redazione del bilancio in parola sono quelli di funzionamento poichè viene a configurarsi difatti un bilancio infra annuale. Alla sua redazione dovranno procedere gli amministratori della società risultante dalla fusione.

La data di effetto contabile dell'operazione può però non coincidere con quella di effetto reale a causa della cosiddetta retrodatazione degli effetti contabili. nel caso di coincidenza tra effetto reale di effetto contabile non sorgono problematiche contabili e quindi si procederà alla redazione di un ordinario bilancio di esercizio o infra annuale. nel caso di retrodatazione degli effetti contabili invece si prendono in considerazione due casi il primo al quale ci sia stata fatta retrodatazione a il giorno successivo alla chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio e l'altro caso invece in cui non si faccia riferimento non si prenda come riferimento la data riferita a il giorno successivo alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Nel primo caso si eviterà di redigere quindi un bilancio infra annuale mentre nel primo caso si provvederà a la redazione di un bilancio di chiusura come nel caso e senza retrodatazione.

La retrodatazione non può riferirsi ad una data anteriore a quello in cui è stato chiuso l'ultimo dei bilanci delle società partecipanti. Un'altra considerazione importante è che nel caso di in cui non sia presente una retrodatazione verranno solo recepiti i valori patrimoniali mentre nel caso invece in cui sia presente retrodatazione dovranno essere recepiti anche i valori economici ovvero dovranno essere stornati tutti i costi e i ricavi.

Per quanto riguarda invece la società risultante dalla fusione essa dovrà redigere un bilancio di apertura il quale rappresenterà la situazione patrimoniale di partenza del complesso unificato. esso ha rilevanza informativa meramente interna poiché non viene portata a conoscenza di terzi ma nel caso di fusione per unione esso assume anche una forte valenza giuridica rappresentando l'inventario iniziale della neocostituita società mentre nel caso di fusione per incorporazione l'incorporante dovrà semplicemente recepire nella propria contabilità il patrimonio dell'incorporata.

Per quanto riguarda le modalità di redazione dei bilanci iniziali l'articolo 2504 bis chiarisce che fra la società incorporante o risultante dalla fusione e le società incorporate o fuse deve essere presente una perfetta continuità contabile e le operazioni necessarie per la stesura del bilancio di apertura sono analoghe a quelle di un bilancio consolidato.